

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  
NELLA SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 2009, N. 162

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2010  
E PLURIENNALE 2010/2012 DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2010)**

---



## INDICE

- Art. 1 - Quadro finanziario di riferimento
- Art. 2 - Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale
- Art. 3 - Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
- Art. 4 - Autorizzazioni di spesa
- Art. 5 - Cofinanziamento regionale
- Art. 6 - Variazioni di bilancio
- Art. 7 - Interventi comunitari
- Art. 8 - Collaborazione per l'iniziativa Adriatico-Ionica
- Art. 9 - Pubblicazione dei bandi di concorso
- Art. 10 - Modifiche alla legge regionale 20/2001
- Art. 11 - Razionalizzazione della spesa per il personale
- Art. 12 - Scadenza dell'incarico di direttore generale dell'Agenzia regionale sanitaria
- Art. 13 - Disposizioni per il personale addetto alla ricostruzione post terremoto
- Art. 14 - Attività organizzative per le elezioni regionali dell'anno 2010
- Art. 15 - Modifica alla legge regionale 12/2009
- Art. 16 - Modifica alla legge regionale 2/1996
- Art. 17 - Modifiche alla legge regionale 2/2005
- Art. 18 - Modifiche alla legge regionale 20/2003
- Art. 19 - Modifiche alla legge regionale 27/2009
- Art. 20 - Modifiche alla legge regionale 18/2008
- Art. 21 - Modifica alla legge regionale 13/2003
- Art. 22 - Fondi di garanzia dei confidi
- Art. 23 - Modifiche alla legge regionale 7/2005
- Art. 24 - Modifiche alla legge regionale 17/2001
- Art. 25 - Modifica alla legge regionale 5/2006
- Art. 26 - Progetto Appennino
- Art. 27 - Modifiche alla legge regionale 6/2005
- Art. 28 - Contributo per il Centro documentazione sulle politiche sociali
- Art. 29 - Servizi assistenziali di competenza delle Province
- Art. 30 - Modifica alla legge regionale 2/2004
- Art. 31 - Finalizzazione di spesa della legge regionale 9/2002
- Art. 32 - Modifica alla legge regionale 20/2000
- Art. 33 - Modifica alla legge regionale 5/2008
- Art. 34 - Fondo di rotazione per la progettazione
- Art. 35 - Rinnovo autorizzazioni limiti d'impegno
- Art. 36 - Acquisti in economia delle aziende del servizio sanitario regionale
- Art. 37 - Modifiche alla legge regionale 11/2009
- Art. 38 - Modifica alla legge regionale 8/2001
- Art. 39 - Modifiche alla legge regionale 39/1997
- Art. 40 - Fondo per l'adeguamento e la messa in sicurezza degli edifici scolastici
- Art. 41 - Alienazione di immobili regionali
- Art. 42 - Modifiche alla legge regionale 71/1997
- Art. 43 - Contabilità ambientale
- Art. 44 - Modifica alla legge regionale 31/2001
- Art. 45 - Fondo regionale anticrisi anno 2010
- Art. 46 - Clausola sociale per il personale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Art. 47 - Risorse per i programmi regionali di internazionalizzazione
- Art. 48 - Modifica alla legge regionale 19/2007
- Art. 49 - Modifiche alla legge regionale 35/2001
- Art. 50 - Modifiche alla legge regionale 22/2009
- Art. 51 - Modifica alla legge regionale 7/1995
- Art. 52 - Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici
- Art. 53 - Proroga termine di fine lavori del progetto "Interventi di riqualificazione ferroviaria Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto"
- Art. 54 - Sostituzione della tabella F della l.r. 37/2008
- Art. 55 - Servizio prestato da personale regionale
- Art. 56 - Riorganizzazione amministrativa
- Art. 57 - Impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse
- Art. 58 - Modifica alla legge regionale 15/2004
- Art. 59 - Finanziamento degli interventi relativi al servizio idrico integrato
- Art. 60 - Dichiarazione d'urgenza



**Art. 1**

*(Quadro finanziario di riferimento)*

1. Per il periodo 2010/2012, il quadro finanziario di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue:

- 1) previsione entrate, anno 2010:  
euro 3.948.968.293,40;
- 2) previsione entrate, anno 2011:  
euro 4.010.119.287,37;
- 3) previsione entrate, anno 2012:  
euro 4.090.258.516,01.

**Art. 2**

*(Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)*

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 31/2001, l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita per l'anno 2010 negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

**Art. 3**

*(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)*

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, è autorizzato per l'anno 2010, il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

**Art. 4**

*(Autorizzazioni di spesa)*

1. Per l'anno 2010 sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

**Art. 5**

*(Cofinanziamento regionale)*

1. Per l'anno 2010 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella D allegata alla presente legge.

2. Per l'anno 2010 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a ca-

rico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella E allegata alla presente legge.

**Art. 6**

*(Variazioni di bilancio)*

1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere all'Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:


- a) riscrivere le economie accertate, i recuperi e i rimborsi, nonché a variare le somme riscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali;
- b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l'anno 2010 e relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale;
- c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse al fine di consentire la gestione unitaria degli oneri del personale da parte della sola struttura amministrativa competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal decreto ministeriale 5 marzo 2007, n. 17114 codificazione SIOPE.

3. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB diverse, al fine di consentire l'organizzazione dell'attività per le elezioni regionali dell'anno 2010.

4. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo regionale anticrisi anno 2010, stanziato a carico dell'UPB 2.08.18 "Fondo anticrisi - corrente", la Giunta regionale può disporre, con la medesima modalità di cui al comma 1, variazioni compensative anche tra UPB diverse.

5. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB diverse, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle assegnazioni finalizzate.



**Art. 7***(Interventi comunitari)*

1. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero 2008/2010 - FEAGA - Piano d'azione regionale, è autorizzato un finanziamento regionale aggiuntivo a sostegno degli interventi comunitari previsti dal piano di azione regionale fino ad euro 3.750.000,00.

2. Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1 sono iscritte a carico delle UPB 3.09.05 e 3.09.12, previste nello stato di previsione della spesa, e trovano copertura con le risorse iscritte a carico dell'UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell'entrata e, comunque, mediante corrispondente riduzione del finanziamento di leggi regionali di settore.

3. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse necessarie per l'esatta imputazione delle spese relative agli interventi comunitari da attuarsi e ai fini della codificazione SIOPE di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale definisce, con proprie deliberazioni, il quadro finanziario e le modalità di monitoraggio delle risorse finanziarie utilizzate per gli interventi previsti al comma 1.

**Art. 8***(Collaborazione per l'iniziativa Adriatico-Ionica)*

1. Per le finalità e limitatamente al periodo di Presidenza dello Stato italiano dell'iniziativa Adriatico-Ionica di cui all'articolo 13 della l.r. 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008), la Giunta regionale può conferire un incarico di collaborazione a personale della carriera diplomatica.

2. Il soggetto cui conferire l'incarico è nominato dalla Giunta regionale, su proposta del Ministero degli affari esteri. Nella deliberazione di conferimento sono determinate, d'intesa con lo stesso Ministero, le modalità di collaborazione, le competenze da attribuire, il trattamento economico lordo spettante per la durata dell'incarico e le modalità della relativa corresponsione.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari all'attuazione di quanto disposto nel presente articolo nell'ambito delle disponibilità stabilite annualmente con legge finanziaria, come previsto dall'articolo 13, comma 2, della l.r. 25/2008.

**Art. 9***(Pubblicazione dei bandi di concorso)*

1. I bandi dei concorsi pubblici indetti dall'Assemblea legislativa regionale e dalla Giunta regionale sono pubblicati esclusivamente nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti e alle aziende dipendenti dalla Regione.

**Art. 10***(Modifiche alla legge regionale 20/2001)*

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), dopo le parole: "concorso per esami" sono inserite le seguenti: ", concorso per titoli ed esami".

2. Al fine del rispetto del patto di stabilità interno e delle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui ai commi 3 ter e 3 quater dell'articolo 28 della l.r. 20/2001, nonché ai commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 5 della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale).

**Art. 11***(Razionalizzazione della spesa per il personale)*

1. Per sostenere i processi già avviati volti alla riorganizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale e alla conseguente riduzione del contingente numerico dirigenziale, è confermato, a decorrere dall'anno 2009, lo stanziamento iniziale di euro 364.446,47, al netto degli oneri riflessi, nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

2. L'importo di cui al comma 1 confluisce stabilmente nelle risorse destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'articolo 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 23 dicembre 1999 della separata area dirigenziale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.

3. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 le risorse di cui al comma 1 hanno trovato copertura nella UPB 2.07.01 "Stipendi, retribuzioni, indennità e



rimborsi - corrente" dei bilanci regionali dei singoli anni. Per l'anno 2010 le risorse trovano copertura nella medesima UPB. Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con la legge finanziaria regionale.

4. L'indennità del personale regionale assegnato alla struttura indicata all'articolo 10, comma 1, della l.r. 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), finanziata con le risorse di cui all'articolo 9, comma 3 bis, della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2010 della Regione. Legge finanziaria 2009), è cumulabile con la parte accessoria del trattamento economico spettante al medesimo personale, secondo la disciplina della contrattazione collettiva nazionale di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.

5. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale addetto alle segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale, dei componenti l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, del personale dei gruppi politici, degli assistenti dei consiglieri regionali e degli autisti, previsto dalla l.r. 8 agosto 1997, n. 54 (Misure flessibili di gestione del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti e norme sul funzionamento e sul trattamento economico accessorio degli addetti alle segreterie particolari), hanno carattere di certezza, stabilità e continuità e confluiscono tra quelle di cui all'articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003.

6. Fermi restando i vincoli relativi al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno, gli oneri sostenuti dalla Regione per il personale dei gruppi assembleari sono configurabili come spese di funzionamento dei gruppi medesimi e non concorrono alla determinazione della spesa per il personale ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 ter, della l.r. 37/2008, l'ammontare del fondo per il salario accessorio del personale dell'Assemblea legislativa dell'anno 2009, comprensivo delle risorse previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro dell'11 aprile 2008 e del 31 luglio 2009 dell'area del comparto Regioni ed Autonomie locali, è rideterminato in euro 1.257.240,19.

#### **Art. 12**

*(Scadenza dell'incarico di direttore generale dell'Agenzia regionale sanitaria)*

1. L'incarico del direttore generale dell'Agenzia regionale sanitaria è prorogato fino al sessantesimo giorno dall'insediamento della nuova Giunta regionale, successivo all'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale dell'anno 2010.

#### **Art. 13**

*(Disposizioni per il personale addetto alla ricostruzione post terremoto)*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2006), come da ultimo modificato dall'articolo 34 della l.r. 37/2008, le parole: "fino al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "fino al termine del quinquennio previsto dall'articolo 2, comma 107, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008)".

#### **Art. 14**

*(Attività organizzative per le elezioni regionali dell'anno 2010)*

1. Al fine dell'organizzazione delle attività relative allo svolgimento delle elezioni regionali dell'anno 2010, secondo quanto previsto dalla l.r. 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale), il personale della Regione è autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 39 del CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 1° aprile 1999. Per la medesima finalità è altresì autorizzata l'assunzione straordinaria di personale a tempo determinato o mediante ricorso, in assenza di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.

2. Le risorse finanziarie necessarie per l'applicazione del comma 1 non concorrono alle limitazioni di spesa fissate dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) e dall'articolo 76, comma 6, del decreto legge 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008.

3. Alla copertura della relativa spesa si provvede con le risorse a carico delle UPB 1.03.14 "Fondo regionale per le spese elettorali - corrente" e 1.03.15 "Fondo regionale per le spese elettorali - investimento".

#### Art. 15

*(Modifica alla legge regionale 12/2009)*

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 26 maggio 2009, n. 12 (Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale), le parole: "dal contratto di servizio nella misura non superiore al 30 per cento della tariffa" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 24 della l.r. 45/1998".

#### Art. 16

*(Modifica alla legge regionale 2/1996)*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18 gennaio 1996, n. 2 (Delega alle Province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione europea), le parole: "fino al 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 35 per cento".

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 4 della l.r. 2/1996 è inserito il seguente:

"1 ter. Nell'ambito della percentuale riservata alla Regione ai sensi del comma 1, una quota fino al 5 per cento del POR FSE viene assegnata in gestione alle Province per l'attuazione di interventi concertati in sede di Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 6 della l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) .".

#### Art. 17

*(Modifiche alla legge regionale 2/2005)*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), le parole: "la Conferenza interistituzionale di coordinamento regionale" sono soppresse.

2. L'articolo 5 della l.r. 2/2005 è abrogato.

3. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 2/2005, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: "a bis) gli Assessori provinciali competenti in materia di lavoro e formazione; a ter) un rappresentante dei Comuni, designato dall'ANCI regionale; a quater) un rappresentante delle Comunità montane, designato dell'UNCCEM regionale;".

4. La lettera h) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 2/2005 è abrogata.

5. Al comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 2/2005, dopo la parola: "ispettore" è inserita la seguente: "medico".

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 2/2005 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le esperienze lavorative di cui al comma 1, lettera b), possono essere attivate a favore di persone disabili, indipendentemente dal titolo di studio posseduto."

7. La rubrica dell'articolo 21 della l.r. 2/2005 è sostituita dalla seguente: "(Progetti speciali di inserimento lavorativo)".

8. Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 2/2005, dopo la parola: "promuove" sono inserite le seguenti: " , d'intesa con il Centro di cui all'articolo 9 competente per territorio,".

9. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 2/2005, le parole "a tempo indeterminato" sono soppresse e dopo la parola "soggetti" è inserita la seguente "disoccupati,".

10. Il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

"2. Attraverso l'utilizzo del fondo di cui al comma 1, la Regione concede contributi per favorire azioni positive di sostegno, anche promosse da enti locali, volte a migliorare le condizioni di occupabilità dei disabili ai fini dell'inserimento lavorativo mirato."

11. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 2/2005 è inserito il seguente:

"2 bis. Tra le azioni di cui al comma 2 sono ricompresi la realizzazione di progetti sperimentali, progetti pilota e corsi propedeutici o periodici, l'attuazione di buone pratiche, l'affiancamento di tutor appositamente formati, la rimozione degli ostacoli all'inserimento lavorativo, l'acquisto di beni strumentali finalizzati al telelavoro e il sostegno di percorsi di formazione e lavoro all'interno delle cooperative sociali di inserimento lavorativo di tipo B, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e alla l.r. 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale)."

12. Al comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 2/2005, dopo le parole: "La Giunta regionale" sono inserite le seguenti: "individua gli interventi prioritari per i quali possono essere presentati i progetti e le domande e".

#### Art. 18

*(Modifiche alla legge regionale 20/2003)*

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) è inserito il seguente:

*Delede Pavesoni*

“Art. 7 bis - (Centri regionali di assistenza alle imprese).

1. Al fine di semplificare il rapporto tra l'amministrazione pubblica e le imprese, la Regione accredita i centri regionali di assistenza alle imprese, costituiti da soggetti privati e operanti a livello regionale, mediante l'iscrizione in un elenco tenuto dalla struttura organizzativa regionale competente.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'accreditamento di cui al comma 1 e per la vigilanza sui centri, nonché per l'affidamento ai centri accreditati di compiti istruttori e di certificazione che non comportano attività discrezionali.”

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 20/2003 dopo le parole: “favorire il ricambio generazionale,” sono inserite le seguenti: “prevede la costituzione di un fondo per indennizzare le piccole e medie imprese artigiane di servizio, per i danni subiti a causa dell'esecuzione di lavori pubblici,”.

3. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:

“3. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di crescita della competitività dei sistemi produttivi locali le Province, i Comuni, le Comunità montane e la società Sviluppo Marche s.p.a. di cui alla l.r. 1° giugno 1999, n. 17 (Costituzione società regionale di sviluppo).”

4. Sono abrogati l'articolo 36 bis della l.r. 20/2003 e la lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 30 novembre 1999, n. 32 (Assestamento del bilancio per l'anno 1999).

5. Per l'anno 2010 la somma di euro 200.000,00 iscritta a carico della UPB 3.14.02 è finalizzata all'attivazione degli interventi previsti dall'articolo 16, comma 2, lettera i), della l.r. 20/2003.

#### Art. 19

*(Modifiche alla legge regionale 27/2009)*

1. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) la parola “nazionali” è soppressa.

2. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 27/2009, dopo le parole: “delle CCIAA,” sono inserite le seguenti: “e altri soggetti interessati”.

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 55 della l.r. 27/2009 sono inseriti i seguenti:

“6 bis. I Comuni individuano altresì deroghe alle disposizioni di cui al comma 5 a favore delle attività di vendita diretta da parte delle imprese, con esclusione del settore alimentare, sulla base

dei criteri e delle modalità individuati nel regolamento di cui all'articolo 2.

6 ter. I Comuni turistici individuano altresì ulteriori deroghe alle disposizioni di cui al comma 5 a favore delle attività commerciali, ad eccezione dei centri commerciali.”

4. Al comma 4 dell'articolo 59 della l.r. 27/2009 le parole “articolo 58” sono sostituite dalle seguenti “articolo 55”.

5. Al primo periodo della lettera m) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 27/2009, le parole: “uno o più” sono soppresse.

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 97 della l.r. 27/2009 è inserito il seguente:

“2 bis. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 viene istituita una riserva a favore delle piccole imprese commerciali operanti nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.”.

#### Art. 20

*(Modifiche alla legge regionale 18/2008)*

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali), sono soppresse le parole: “Dalla data di soppressione sono insediati gli organi delle Comunità montane costituite ai sensi della presente legge.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 18/2008 è inserito il seguente:

“1 bis. La Comunità montana del Metauro Zona E di cui alla l.r. 12/1995 è soppressa non oltre il 30 giugno 2010 e le relative funzioni sono svolte da un commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale tra il personale con qualifica dirigenziale della Regione. Entro il 15 febbraio 2010 il commissario presenta alla Giunta regionale un piano finalizzato al definitivo scioglimento dell'Ente, contenente, tra l'altro, la ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.”.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 18/2008 sono inseriti i seguenti:

“4 bis. Dalla data di soppressione di cui al comma 1, i commissari straordinari di cui al comma 4 assumono le funzioni di commissari straordinari delle Comunità montane costituite ai sensi della presente legge fino alla data di insediamento dei relativi organi, da effettuarsi entro e non oltre il 30 aprile 2010. Per le nuove Comunità montane il cui ambito territoriale non coincide con quello delle Comunità montane soppresse, le funzioni di commissario straordinario sono esercitate dal commissario straordi-



nario della Comunità montana soppressa avente maggiore dimensione demografica.

4 ter. In caso di mancata costituzione degli organi entro la data di cui al comma 4 bis, la Comunità montana è posta in liquidazione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Fino alla nomina del commissario liquidatore, rimane in carica il commissario straordinario di cui al medesimo comma 4 bis.”.

4. Alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 23 della l.r. 18/2008, dopo le parole: “alle Unioni dei Comuni” sono inserite le seguenti: “, alle Province”.

5. Nell'Allegato A alla l.r. 18/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'Ambito 1 è sostituito dal seguente:

“Ambito 1 – Comuni : Auditore, Belforte all'Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Montecopiolo, Monte Grimano Terme, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoleto – n. Comuni: 15”;

b) l'Ambito 2 è sostituito dai seguenti:

“Ambito 2 A – Comuni: Borgo Pace, Fermignano, Mercatello sul Metauro, Peglio, Sant'Angelo in Vado, Urbania, Urbino – n. Comuni: 7;  
Ambito 2 B – comuni: Acqualagna, Apecchio, Cantiano, Cagli, Frontone, Piobbico, Serra Sant'Abbondio – n. Comuni: 7”.

6. Il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 4 agosto 2009, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 “Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali”) è abrogato.

#### Art. 21

*(Modifica alla legge regionale 13/2003)*

1. Nell'Allegato 1 alla l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) le Zone territoriali 11, 12 e 13 sono sostituite dalle seguenti:

“**ZONA territoriale n. 11** - Comuni: **Fermo (sede di zona)**, Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Montegiberto, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Monte Rinaldo, Montebubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano,

Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Torre San Patrizio.

**Zona territoriale n. 12** - Comuni: **San Benedetto del Tronto (sede di zona)**, Acquaviva Picena, Carassai, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montefiore dell'Aso, Monteprandone, Ripatransone.

**Zona territoriale n. 13** - Comuni: **Ascoli Piceno (sede di zona)**, Acquasanta Terme, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegallo, Montelparo, Montemonaco, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Santa Vittoria in Matenano, Smerillo, Spinetoli, Venarotta”.

#### Art. 22

*(Fondi di garanzia dei confidi)*

1. E' eliminato ogni vincolo di destinazione dei fondi di garanzia attivati a valere sulle Misure 1.3 del Docup. Ob. 2 Marche 1994/1996 e 1997/1999 e sulla Misura 2.1.3 del Docup. Ob. 5 Marche 1994/1999, allo scopo di consentire ai confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), l'attribuzione delle relative risorse al patrimonio, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008).

2. La somma di euro 500.000,00 compresa nell'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 20/2003 è finalizzata al finanziamento delle cooperative artigiane di garanzia di cui all'articolo 24, comma 2, lettera b), della stessa.

#### Art. 23

*(Modifiche alla legge regionale 7/2005)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 7 (Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale) è aggiunto il seguente:

“1 bis. La Regione, nell'ambito del sostegno alle attività di promozione e formazione di cui al comma 1, concede contributi alle organizzazioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo riconosciute ai sensi della normativa statale vigente, per progetti finalizzati

*De Feo*

al settore agricolo, forestale, agroindustriale e agroalimentare volti:

- a) alla realizzazione di attività di informazione e promozione della cooperazione;
- b) all'attività di ricerca e studio, anche mediante centri di documentazione per la cooperazione.

#### **Art. 24**

*(Modifiche alla legge regionale 17/2001)*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 25 luglio 2001, n. 17 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati), sono aggiunte, in fine, le parole: "e subordinatamente al versamento dell'importo per il permesso annuale di cui all'articolo 5".

2. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 17/2001 sono soppresse le parole "edito dalla Regione Marche".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 17/2001 è aggiunto il seguente:

"4 bis. L'ente competente provvede a predisporre e ad aggiornare l'elenco dei tesserini rilasciati."

4. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 17/2001 è sostituito dal seguente:

"1. L'esercizio della raccolta è subordinato al pagamento dei seguenti importi:

- a) euro 40,00 per permesso biennale ai residenti;
- b) euro 20,00 per permesso annuale ai residenti;
- c) euro 30,00 per permesso semestrale ai non residenti;
- d) euro 60,00 per permesso annuale ai non residenti."

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 17/2001 è inserito il seguente:

"1 bis. Il pagamento degli importi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'ente competente nel cui ambito territoriale ricade il Comune di residenza ovvero si effettua la raccolta. La ricevuta di versamento costituisce titolo di permesso valido su tutto il territorio regionale."

6. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 17/2001 è sostituito dal seguente:

"4. Gli importi sono aggiornati annualmente con riferimento ai dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita."

7. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 17/2001 è sostituito dal seguente:

"5. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive sono esentati dal versamento degli importi di cui al

comma 1 se esercitano la raccolta nell'ambito del territorio degli stessi beni gravati da uso civico."

8. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 17/2001 le parole: "Le disponibilità del fondo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Le risorse derivanti dai permessi di raccolta di cui all'articolo 5".

9. Ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della l.r. 17/2001 sono soppresse le parole: "del fondo".

10. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 17/2001 è sostituito dal seguente:

"1. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, coloro che nella raccolta non osservino le norme della presente legge sono soggetti, oltre alla confisca dei funghi raccolti, alle seguenti sanzioni amministrative, graduate sulla base della gravità dell'infrazione effettuata:

- a) coloro che esercitano la raccolta senza essere in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 4 sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra euro 360,00 ed euro 1.400,00;
- b) coloro che esercitano la raccolta senza avere effettuato il versamento di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 260,00 ed euro 930,00, nonché al ritiro del tesserino in sede di accertamento. Il tesserino è consegnato all'ente che lo ha rilasciato, il quale provvede alla sospensione del titolo abilitativo per un periodo da sei mesi a un anno e alla successiva riconsegna subordinatamente al versamento dell'importo per il permesso annuale di cui all'articolo 5;
- c) in tutti gli altri casi si applica la sanzione amministrativa compresa tra euro 80,00 ed euro 260,00."

11. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 5 e il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 17/2001.

#### **Art. 25**

*(Modifica alla legge regionale 5/2006)*

1. Al comma 7 bis dell'articolo 31 della l.r. 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico), le parole: "per la realizzazione di opere che non sottraggono il bene all'uso pubblico" sono soppresse.

#### **Art. 26**

*(Progetto Appennino)*

1. In attuazione degli impegni assunti dalla Regione con la firma della Carta di Fonte



Avellana, al fine di valorizzare e sviluppare gli interventi per la montagna e le forme organizzate di lavoro forestale e di dare continuità alle attività in essere, favorendo nel contempo la creazione di nuovi posti di lavoro, attraverso la valorizzazione delle potenzialità turistiche ed ecologico-ambientali nel quadro di una politica attiva dell'ambiente, viene avviato il "Progetto Appennino: la Montagna come occasione di sviluppo ed occupazione".

2. Il progetto costituisce un programma di interventi nell'appennino marchigiano con il coinvolgimento delle Comunità montane, dei Comuni, dei Centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione e delle Cooperative forestali, con i seguenti obiettivi specifici:

- a) dare continuità nel tempo e nel territorio alle attività di manutenzione, recupero, salvaguardia, miglioramento, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio forestale e naturale, e più in generale dell'ambiente e del territorio, attraverso un'occupazione stabile delle maestranze che già lavorano nel settore allo scopo di garantire anche il presidio del territorio e la residenza nelle aree rurali e montane;
- b) far fronte all'emergenza occupazionale provocata dalla crisi economica e dalla fragilità dei sistemi economico-sociali montani, individuando interventi organici, in conformità con gli indirizzi programmatici della Regione e del piano forestale, che siano in grado di offrire garanzie lavorative agli iscritti nelle liste di mobilità da reimpiegare, nel campo della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale, del verde pubblico, della gestione del demanio forestale e della selvicoltura.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono articolati in due fasi:

- a) interventi già previsti e finanziati dal Piano di sviluppo rurale 2007/2013, dal Protocollo d'Intesa per la difesa del suolo sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 5 settembre 2007, dal FAS 2007/2013 (Fondo per le aree sottoutilizzate), dal bilancio di previsione 2009 della Regione;
- b) nuovi interventi attuabili a medio termine che richiedono un'elaborazione progettuale e potranno essere avviati, una volta individuate le risorse necessarie.

4. Gli interventi del progetto indicati al comma 3, lettera b), sono diretti prioritariamente:

- a) al recupero e alla valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato e di aree di particolare interesse ambientale;

- b) alla tutela e conservazione attiva dei territori ad alto valore ecologico;
- c) al ripristino ambientale di aree pertinenti a fiumi, torrenti, laghi e alla realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica e di sgombero degli alvei volti alla prevenzione di dissesti locali e di alluvioni;
- d) alla bonifica e risanamento di aree dissestate, cave dismesse e discariche abbandonate;
- e) alla realizzazione, ripristino e manutenzione di aree ricreative, di sentieri turistici, di aree di sosta, e più in generale allo sviluppo delle infrastrutture turistiche a basso impatto ambientale;
- f) alla manutenzione tramite attività di recupero ambientale di aree circostanti ai centri abitati al fine di prevenire eventi calamitosi;
- g) all'arredo a verde di aree residuali quali scarpate, svincoli stradali, aree di raccolta di rifiuti solidi urbani e depuratori, comprese le mascherature di insediamenti industriali e artigianali;
- h) alla conservazione dei beni rientranti nel patrimonio ambientale, artistico, storico e culturale;
- i) all'animazione culturale in tema ambientale e idraulico-forestale, da realizzarsi in particolare tramite l'informazione ed il supporto alle attività didattiche nella scuola, nonché all'attivazione di iniziative seminariali di studio e di divulgazione.

5. La struttura organizzativa regionale competente in materia di istruzione, formazione e lavoro svolge tutte le funzioni inerenti il coordinamento e l'organizzazione del progetto relativamente agli interventi previsti al comma 3, lettera b), con il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 2 e avvalendosi delle professionalità presenti nelle strutture organizzative regionali competenti in materia di ambiente e paesaggio, foreste ed irrigazione, riordino territoriale e comunità montane, difesa del suolo, turismo e cooperazione.

6. L'esecuzione degli interventi avverrà anche mediante affidamento a favore di cooperative forestali, ai sensi della normativa vigente.

7. La Giunta Regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua le fonti di finanziamento per gli interventi di cui al comma 3, lettera b), ed approva il relativo progetto esecutivo.

#### **Art. 27**

*(Modifiche alla legge regionale 6/2005)*

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), dopo le parole: "Le modalità di governo e tratta-

*De Felice Pavesani*

mento dei boschi” sono inserite le seguenti: “, ai sensi del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani),”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 6/2005 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Fino all’approvazione della deliberazione di cui al comma 2, si applicano le disposizioni vigenti.”.

3. Al comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 6/2005 le parole: “fino a 5.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “fino a 10.000 abitanti” e le parole: “sentito il Comando stazione forestale competente per territorio” sono soppresse.

4. Al comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 6/2005 le parole: “La violazione a quanto disposto dalla Giunta regionale per i terreni vincolati ai sensi dell’articolo 1 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) è punita con una sanzione da euro 100,00 ad euro 600,00.” sono sostituite con le seguenti: “La violazione a quanto disposto ai sensi dell’articolo 11 è punita con le sanzioni previste dalla legge 9 ottobre 1967, n. 950 (Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale) e dal r.d.l. 3267/1923”.

5. Al comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 6/2005 le parole: “nell’ordinanza con cui viene ingiunto il pagamento, per la violazione dei quali” sono sostituite con le seguenti: “con apposita ordinanza, per la cui violazione”.

#### **Art. 28**

*(Contributo per il Centro documentazione sulle politiche sociali)*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’associazione Gruppo Solidarietà con sede a Castelplanio un contributo annuo pari ad euro 10.000,00 per l’attività svolta a titolo gratuito attraverso il Centro documentazione sulle politiche sociali, in particolare in materia di disabilità. La somma occorrente è iscritta a carico dell’UPB 5.30.07 dello stato di previsione della spesa.

#### **Art. 29**

*(Servizi assistenziali di competenza delle Province)*

1. Le funzioni assistenziali di cui all’articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono esercitate dalle Province in base alle disposizioni vigenti, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con i Comuni interessati.

#### **Art. 30**

*(Modifica alla legge regionale 2/2004)*

1. Al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2004), la parola “medici” è soppressa.

#### **Art. 31**

*(Finalizzazione di spesa della legge regionale 9/2002)*

1. La somma di euro 100.000,00 compresa nell’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale) è destinata, quale contributo della Regione Marche, all’Università della Pace di cui all’articolo 15 della medesima l.r. 9/2002.

#### **Art. 32**

*(Modifica alla legge regionale 20/2000)*

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), è inserito il seguente:

“3 bis. Non sono sottoposti alla verifica di congruità prevista dal comma 3 i progetti attuativi dei programmi di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 1988).”

#### **Art. 33**

*(Modifica alla legge regionale 5/2008)*

1. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’incompatibilità non opera per i direttori delle Aziende di cui all’articolo 10.”.

#### **Art. 34**

*(Fondo di rotazione per la progettazione)*

1. È istituito per l’anno 2010 un fondo di rotazione per un importo complessivo di euro 500.000,00 a carico dell’UPB 4.26.01 dello stato

*Paolo Pavesoni*

di previsione della spesa, per fronteggiare le spese per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla l.r. 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato) da sostenersi da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risultante dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Fermo restando il limite di popolazione di cui al comma 1, l'anticipazione è concessa in base alla data di arrivo della relativa istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all'istanza del Comune con minor numero di abitanti.

3. Il contenuto dell'istanza è stabilito dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

4. I Comuni beneficiari rimborsano l'anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1 nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell'intervento.

5. L'anticipazione è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 4.

6. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

7. L'anticipazione è revocata qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all'articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento di concessione dell'anticipazione, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente, su motivata istanza dell'ente locale beneficiario.

#### Art. 35

*(Rinnovo autorizzazioni limiti d'impegno)*

1. E' rinnovata per l'anno 2010, limitatamente ad euro 590.000,00, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00 di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2011 e termine nell'anno 2030, di cui al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 2/2004 (decima annualità), recante, ai sensi dell'articolo 7 della

l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 11.800.000,00. Il limite di impegno di euro 590.000,00, di durata massima ventennale, fa carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2010.

2. E' rinnovata per l'anno 2010, limitatamente ad euro 500.000,00, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00 di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2011 e termine nell'anno 2030, di cui al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 2/2004 (undicesima annualità), recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 10.000.000,00. Il limite di impegno di euro 500.000,00, di durata massima ventennale, fa carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2010.

3. E' rinnovata per l'anno 2010, limitatamente ad euro 519.000,00, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80 di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2011 e termine nell'anno 2030, di cui al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29, legge finanziaria 2005, (dodicesima annualità), recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 10.380.000,00. Il limite di impegno di euro 519.000,00, di durata massima ventennale, fa carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2010.

4. E' autorizzato il completo utilizzo del limite di impegno di euro 85.215,83, di durata massima ventennale, concesso con l'articolo 22 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001).

#### Art. 36

*(Acquisti in economia delle aziende del servizio sanitario regionale)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende del servizio sanitario regionale e l'INRCA adeguano i propri regolamenti sull'acquisizione in economia di beni e servizi alle disposizioni del regolamento regionale vigente in materia.

#### Art. 37

*(Modifiche alla legge regionale 11/2009)*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo) dopo il numero 4 è aggiunto il seguente:

*Dele*  
*Dele*  
*Dele*

“4 bis) alle attività del teatro amatoriale come funzione di utilizzo dei piccoli teatri;”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 11/2009, è inserito il seguente:

“1 bis. Fino alla costituzione dell'elenco di cui all'articolo 9, possono beneficiare delle anticipazioni del fondo di cui all'articolo 12 i soggetti dello spettacolo con riconoscimento ministeriale che operano stabilmente nel territorio regionale.”.

3. La somma di euro 30.000,00 compresa nell'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 11/2009 è finalizzata alla seguente iniziativa: “Contributi per le attività del teatro amatoriale da svolgersi nei comuni con meno di 10.000 abitanti.”.

#### **Art. 38**

*(Modifica alla legge regionale 8/2001)*

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) è sostituito dal seguente:

“2. I componenti del CORECOM restano in carica cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi tale carica non è immediatamente rieleggibile alla medesima, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.”.

#### **Art. 39**

*(Modifiche alla legge regionale 39/1997)*

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 30 giugno 1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigiani all'estero) è inserito il seguente:

“Art. 9 bis - (Istituzione del Museo dell'emigrazione marchigiana nel mondo).

1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire il “Museo dell'emigrazione marchigiana nel mondo” allo scopo di riconoscere l'alto valore storico, culturale, sociale rappresentato dall'emigrazione marchigiana nel mondo.

2. Il Museo di cui al comma 1 favorisce, attraverso testimonianze documentaristiche, fotografiche e iconografiche, esposizioni permanenti, attività di studi, ricerche e di didattica, la conoscenza e la divulgazione del fenomeno migratorio marchigiano al fine di conservarne la memoria storica. Il Museo persegue altresì l'interazione tra i musei dell'emigrazione presenti in Italia anche attraverso collegamenti in rete e la formazione di un apposito sito internet, al fine di consentire la migliore consultazione da parte del pubblico.

3. La Giunta regionale, d'intesa con le Provin-

ce ed i Comuni interessati, sentito il Consiglio dei marchigiani all'estero di cui all'articolo 4 e previo parere della competente Commissione assembleare, definisce le modalità per la realizzazione e la gestione del Museo di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 3, può avvalersi di un Comitato scientifico formato da esperti scelti tra persone di riconosciuta competenza nel campo della ricerca, della museologia e della didattica, nonché in materia di emigrazione.”.

2. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 39/1997, dopo le parole “articoli 9” sono inserite le seguenti: “9 bis,”.

3. L'atto di cui al comma 3 dell'articolo 9 bis della l.r. 39/1997 è adottato entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 40**

*(Fondo per l'adeguamento e la messa in sicurezza degli edifici scolastici)*

1. La Regione persegue il tempestivo adeguamento e la messa a norma del patrimonio pubblico di edilizia scolastica, con particolare riferimento al rischio sismico mediante:

- a) il ricorso a ogni modalità e strumento atti a conseguire il pieno raggiungimento di tale obiettivo, comprese le forme alternative di finanziamento con la partecipazione di soggetti ed enti anche di natura privata;
- b) la partecipazione alla formazione e al finanziamento di piani o programmi per la messa a norma e in sicurezza degli edifici scolastici, promossi o da concordare con lo Stato, le Province e i Comuni.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 è istituito nel bilancio di previsione per il 2010 un apposito capitolo, a carico dell'UPB 4.26.04, denominato “Finanziamenti per la messa in sicurezza ed adeguamento a norma degli edifici scolastici”, con una dotazione di euro 3.300.000,00.

#### **Art. 41**

*(Alienazione di immobili regionali)*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare, anche mediante trattativa privata, gli immobili di proprietà della Regione non più necessari all'esercizio delle funzioni istituzionali, destinati ad abitazione, attività produttiva o all'attività di associazione senza scopo di lucro. La cessione è effettuata a prezzo di mercato, desunto da apposita perizia tecnico-economica, con priorità

*Paolo Pavesoni*

per gli affittuari, concessionari o conduttori in atto dei beni medesimi.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare, anche mediante trattativa privata, la struttura immobiliare ubicata nel Comune di Tolentino, già utilizzata per l'esercizio della formazione professionale alberghiera, ad un prezzo inferiore fino al 30 per cento a quello posto a base della gara del 23 aprile 2009.

#### Art. 42

*(Modifiche alla legge regionale 71/1997)*

1. Il comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) è sostituito dal seguente:

“8. Il Comune versa, entro il 31 ottobre di ogni anno, parte del contributo e dell'eventuale penale come di seguito specificato:

- a) il 10 per cento alla Provincia, per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge;
- b) il 50 per cento alla Regione, per attività di recupero e bonifica ambientale di cave dismesse e di aree degradate, nonché per interventi atti a migliorare l'assetto idrogeologico.”.

2. Il riparto percentuale di cui al comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dall'anno 2010 sui contributi versati nell'anno medesimo in relazione al tipo e alla quantità del materiale estratto nell'anno 2009. Per i quantitativi scavati negli anni 2007 e 2008 e ferma restando la destinazione delle somme, si applicano le seguenti percentuali di riparto:

- a) 80 per cento al Comune;
- b) 15 per cento alla Provincia;
- c) 5 per cento alla Regione.

3. Le tariffe di cui al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997, come sostituito dall'articolo 24 della l.r. 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008), si applicano anche alle convenzioni già stipulate alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 19/2007 relativamente ai materiali estratti a decorrere dal 1° gennaio 2009.

4. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 24 della l.r. 19/2007.

#### Art. 43

*(Contabilità ambientale)*

1. A titolo sperimentale, la relazione allegata al rendiconto generale contiene un apposito pa-

ragrafo relativo alla riclassificazione della spesa in senso ambientale, da realizzare in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica secondo i criteri CEPA (Classification of Environmental Protection Activities) e CRUMA (Classification of Resource Use and Management Activities and expenditures).

#### Art. 44

*(Modifica alla legge regionale 31/2001)*

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), le parole: “la medesima proposta è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, unitamente alla relazione illustrativa che dà conto degli scenari finanziari ed economici di riferimento”.

#### Art. 45

*(Fondo regionale anticrisi anno 2010)*

1. Per l'anno 2010, il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi euro 16.190.000,00 iscritti a carico dell'UPB 2.08.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

2. L'importo di cui sopra risulta così ripartito:
- a) euro 5.000.000,00 da destinare agli interventi a favore delle PMI;
  - b) euro 1.440.000,00 da destinare ad interventi a favore delle famiglie con lavoratori licenziati, in mobilità e in cassa integrazione;
  - c) euro 2.550.000,00 da destinare all'integrazione delle politiche sociali;
  - d) euro 2.700.000,00 da destinare al sostegno dell'occupazione;
  - e) euro 2.700.000,00 da destinare alla compensazione delle minori entrate degli ERAP, conseguenti al blocco dei canoni, ed alla manutenzione del patrimonio;
  - f) euro 1.800.000,00 da destinare al rimborso dei ticket sanitari dei lavoratori licenziati, in mobilità e in cassa integrazione.

#### Art. 46

*(Clausola sociale per il personale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica)*

1. I capitolati di gara per l'affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecu-

*Francesca*

*De Felice*

zione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, prevedono, con clausole espresse, l'obbligo, per le società e imprese partecipanti che in caso di aggiudicazione subentrino ad altra società o impresa nel servizio, di assorbire le maestranze risultanti negli organici al momento della pubblicazione del bando di gara, mantenendo i diritti acquisiti sulla base di contratti nazionali, regionali e territoriali, ivi compresi le qualifiche e gli inquadramenti in atto e l'anzianità di servizio conseguita a ogni effetto contrattuale o di legge, nonché l'obbligo, per le stesse società e imprese, di applicare i contratti collettivi nazionali di settore, di sistema, individuali e di secondo livello sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, salvo nuova contrattazione successiva tra le parti sociali.

2. I capitolati di gara di cui al comma 1 prevedono, altresì, che la mancata osservanza degli obblighi indicati al comma medesimo costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### Art. 47

*(Risorse per i programmi regionali di internazionalizzazione)*

1. Le risorse del fondo unico regionale di cui all'articolo 20 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa), iscritte a carico del capitolo 31402901 del bilancio di previsione per l'anno 2010, sono destinate, nella misura del 5 per cento del loro ammontare complessivo, a integrazione dei programmi di attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale di cui alla l.r. 30 ottobre 2008, n. 30 (Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale).

#### Art. 48

*(Modifica alla legge regionale 19/2007)*

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 27 dicembre 2007, n. 19 (Legge finanziaria 2008) dopo la parola: "(FMI)" sono inserite le seguenti: ", nonché gli autoveicoli destinati al trasporto di persone o cose iscritti nel registro ASI, purché

non più adibiti a qualsiasi uso professionale o commerciale".

#### Art. 49

*(Modifiche alla legge regionale 35/2001)*

1. Dopo la lettera e ter) del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), è aggiunta la seguente:

"e quater) ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a c) del d.lgs. 446/1997, con valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale non superiore a 5.000.000,00 di euro, operanti nelle attività economiche individuate dai codici Ateco 2007 nelle sezioni C, F, G, che incrementano, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo di imposta precedente, a condizione che siano rispettate le seguenti misure:

- 1) almeno un lavoratore assunto se il valore della produzione netta non supera euro 500.000,00;
- 2) almeno due lavoratori assunti se il valore della produzione netta supera euro 500.000,00 ma non euro 1.500.000,00;
- 3) almeno tre lavoratori assunti se il valore della produzione netta supera euro 1.500.000,00 ma non euro 3.000.000,00;
- 4) almeno quattro lavoratori assunti se il valore della produzione netta supera euro 3.000.000,00 ma non euro 5.000.000,00".

2. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 35/2001 è inserito il seguente:

"5 ter. La sospensione dalla maggiorazione di cui al comma 4, lettera e quater), non spetta se nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo di imposta precedente e se il rapporto di lavoro cessi nello stesso periodo di imposta; il beneficio spettante compete se il posto di lavoro creato venga conservato per almeno due anni, ovvero almeno un anno nel caso di soggetti con valore della produzione fino a 500.000,00 euro; il beneficio spetta a condizione che siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalla normativa vigente in

*Luca Pavesoni*

materia e che siano rispettate le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); ai fini del beneficio rilevano le nuove assunzioni effettuate dai soggetti passivi negli impianti ubicati nel territorio marchigiano. Per le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo anche indirettamente ad uno stesso soggetto, l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali rilevate negli stabilimenti ubicati nel territorio regionale.”.

**3.** I soggetti che accedono alla sospensione dalla maggiorazione e alla riduzione di aliquota di cui rispettivamente ai commi 4, lettere a) ed e quater), e 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 35/2001 inviano alla Regione una comunicazione dei dati rilevanti nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. La mancata presentazione di tale documentazione entro i termini stabiliti comporta la decadenza dal beneficio.

**4.** Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

#### **Art. 50**

*(Modifiche alla legge regionale 22/2009)*

**1.** Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) dopo le parole: “Gli interventi relativi alle sedi istituzionali della Regione e degli enti locali” sono inserite le seguenti: “agli asili nido, alle scuole di ogni ordine e grado, agli impianti sportivi di base o polivalenti di proprietà pubblica, in uso a una o più scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte della collettività”.

**2.** La lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 22/2009 è abrogata.

#### **Art. 51**

*(Modifica alla legge regionale 7/1995)*

**1.** Il comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è sostituito dal seguente:

“1. Sono fissi gli appostamenti di caccia costituiti in legno, muratura o altro materiale con preparazione del sito, destinati all'esercizio venatorio per almeno una intera stagione venatoria. L'appostamento cessa la sua funzione a seguito di mancato utilizzo per almeno due stagioni venatorie; la rimozione fa carico ai soggetti autorizzati. Gli appostamenti fissi di caccia autorizzati dalle Province in conformità alle disposizioni della legislazione venatoria non sono soggetti alle prescrizioni normative previste dalla l.r. 34/1992. Le Province possono emanare disposizioni regolamentari relative alle dimensioni dei capanni e ai materiali di costruzione più idonei, avuto riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi.”.

#### **Art. 52**

*(Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)*

**1.** Ai sensi dell'articolo 128 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), sono approvati il programma triennale 2010/2012 e l'elenco annuale 2010 dei lavori pubblici di competenza della Regione di cui alle schede n. 1, 2 e 3 della tabella F allegata alla presente legge.

#### **Art. 53**

*(Proroga termine di fine lavori del progetto “Interventi di riqualificazione ferroviaria Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto”)*

**1.** Il termine di fine lavori del progetto denominato “Interventi di riqualificazione ferroviaria Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto” annualità IV e IV-bis, di cui al decreto del dirigente del servizio lavori pubblici della Giunta regionale n. 616/SLP del 5 novembre 2004, ed annualità V e VI, di cui al decreto del dirigente del servizio lavori pubblici della Giunta regionale n. 85/SO9 del 22 giugno 2006, finanziato ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale), è prorogato al 31 dicembre 2010.

#### **Art. 54**

*(Sostituzione della tabella F della legge regionale 37/2008)*

**1.** La tabella F “Elenco beni immobili dell'ASUR, dell'INRCA e delle Aziende ospedaliere non più necessari ai fini istituzionali in base alla

*De Felice*  
*Pavesoni*

programmazione regionale”, allegata alla l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Legge finanziaria 2009) già sostituita con l.r. 18/2009, è sostituita dalla tabella G allegata alla presente legge.

#### **Art. 55**

*(Servizio prestato da personale regionale)*

1. Il periodo di servizio presso la Regione prestato anteriormente alla data di immissione in ruolo dal personale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della l.r. 29 agosto 1980, n. 52 (Modalità per la prima copertura dei posti vacanti nel contingente del ruolo unico regionale - I provvedimento) e all'articolo 3 della l.r. 25 gennaio 1983, n. 6 (Norme per il funzionamento del centro regionale per i beni culturali) è riconosciuto ai fini pensionistici come rapporto di lavoro subordinato e regolarizzato, a domanda degli interessati, da presentare alla struttura regionale competente in materia di personale. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante le disponibilità presenti nella UPB 2.07.01 del bilancio regionale.

#### **Art. 56**

*(Riorganizzazione amministrativa)*

1. La Giunta regionale predispone, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno per gli anni 2010, 2011 e 2012, un piano per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto antecedentemente al 1° gennaio 2008 mediante selezione pubblica con rapporto di lavoro a tempo determinato regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale di cui al comma 1 è assunto a tempo indeterminato nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 35, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, con riserva pari ad almeno il 90 per cento dei posti occupati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale continua ad avvalersi del personale di cui al comma 1 fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.

4. Al fine di consentire la continuità delle attività di informazione e comunicazione proprie della Regione, il personale in servizio alla data

del 1° gennaio 2008 con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a seguito dell'espletamento di selezioni pubbliche, assegnato agli uffici della Giunta e dell'Assemblea legislativa di cui all'articolo 7 della l.r. 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale), è ammesso a partecipare, nei limiti di cui al comma 5, ad una prova selettiva finalizzata all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

5. Nella predisposizione dei programmi annuali e triennali dei fabbisogni per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono individuati non più di quattro posti a tempo pieno e non più di quattro posti a tempo parziale al 50 per cento, rispettivamente per la Giunta e l'Assemblea legislativa, in categoria C, da destinare alle finalità di cui al comma 4.

6. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione di cui ai commi 4 e 5, sono prorogati i contratti in atto del personale di cui al comma 4.

#### **Art. 57**


*(Impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse)*

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e secondo quanto previsto dal Piano energetico ambientale regionale (PEAR), approvato con deliberazione 16 febbraio 2005, n. 175, gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse da autorizzare nel territorio regionale devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) capacità di generazione non superiore a 5 MW termici;
- b) autosufficienza produttiva mediante utilizzo di biomasse locali o reperite in ambito regionale;
- c) utilizzazione del calore di processo, in modo da evitarne la dispersione nell'ambiente.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), non si applica agli impianti alimentati a biogas.

3. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzabili, previa valutazione da parte della Regione, anche in deroga a quanto previsto nel medesimo comma 1 se riguardano i progetti di riconversione industriale di cui all'articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria,



della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa), convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81, e hanno le seguenti caratteristiche:

- a) esistenza del piano industriale che preveda una dimensione dell'impianto coerente con le esigenze della riconversione;
- b) preminente interesse di carattere generale sul piano occupazionale;
- c) utilizzo di nuove tecnologie ecosostenibili;
- d) valorizzazione delle produzioni in una organizzazione di filiera corta.

4. I progetti degli impianti di cui al comma 1 sono inseriti nell'allegato B2 alla l.r. 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale). Le Province effettuano la relativa procedura di verifica di impatto ambientale in base a quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia. Il provvedimento di VIA definisce le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio a carico del proponente, al fine di verificare gli impatti ambientali derivanti dalle opere approvate.

#### **Art. 58**

*(Modifica alla legge regionale 15/2004)*

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 3 della l.r. 14 luglio 2004, n. 15 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa) è inserito il seguente:

“2 ter. Nel rispetto delle prescrizioni contenute negli atti normativi e pianificatori vigenti in materia, previa autorizzazione dell'autorità demaniale marittima competente, lungo i litorali marini è ammesso il prelievo di materiale sabbioso sino a 10 metri dalla linea di battigia finalizzato a favorire interventi di protezione delle strutture balneari da fenomeni erosivi.”.

#### **Art. 59**

*(Finanziamento degli interventi relativi al servizio idrico integrato)*

1. E' consentita, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) l'unificazione o l'accorpamento degli organi e delle strutture amministrative delle Autorità d'ambito previste dall'articolo 6 della l.r. 22 giugno 1998, n. 18 (Disciplina delle risorse idriche) e dal citato articolo 7 della l.r. 24/2009.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano a condizione che i confini degli Ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondano a quelli provinciali.


#### **Art. 60**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

(Raffaele Bucciarelli)



**TABELLA A**
**ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI IL CUI FINANZIAMENTO  
DI COMPETENZA ANNUALE E' RINVIATO ALLA LEGGE FINANZIARIA**

DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO 2010
<b>Legge Regionale 27 giugno 1973, n. 15</b> Concessione di un contributo annuo all'Istituto regionale per la storia del movimento di Liberazione nelle Marche	92.000,00
<b>Legge Regionale 30 dicembre 1974, n. 52</b> Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali	450.000,00
<b>Legge Regionale 18 aprile 1979, n. 17</b> Legge dei lavori pubblici della Regione Marche	500.000,00
<b>Legge Regionale 8 giugno 1983 n. 12</b> Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza.	119.144,95
<b>Legge Regionale 13 agosto 1983 n. 23</b> Intervento regionale per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e per la conoscenza e difesa della montagna marchigiana.	30.000,00
<b>Legge Regionale 2 agosto 1984, n. 20</b> Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale	200.000,00
<b>Legge Regionale 30 aprile 1985, n. 24</b> Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati o handicappati	266.000,00
<b>Legge Regionale 18 aprile 1986, n. 9</b> Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna	50.000,00
<b>Legge Regionale 29 ottobre 1988 n. 38</b> Norme in materia di Polizia Locale	90.000,00
<b>Legge Regionale 5 novembre 1988, n. 43</b> Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione	9.349.200,00
<b>Legge Regionale 23 aprile 1990 n. 25</b> Contributo annuale alla Associazione Italiana per il World Wildlife Fund, delegazione delle Marche per la gestione del Centro Recupero Selvatici.	15.000,00
<b>Legge Regionale 26 aprile 1990, n. 43</b> Contributo annuale alla fondazione e al Centro Studi "Romolo Murri"	9.000,00
<b>Legge Regionale 27 aprile 1990 n. 46</b> Continuità delle prestazioni assistenziali a favore dei soggetti dimessi dagli ex ospedali neuropsichiatrici ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, già assistiti dalle amministrazioni provinciali, mediante l'erogazione di anticipazioni sulle rette di mantenimento agli istituti ospitanti	3.019,00
<b>Legge Regionale 12 agosto 1991, n. 29</b> Erogazione di contributi ai comitati provinciali dell'associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e alle federazioni provinciali ex combattenti e reduci.	36.000,00
<b>Legge Regionale 23 gennaio 1992 n. 9</b> Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili.	225.000,00
<b>Legge Regionale 19 luglio 1992, n. 29</b> Disciplina del servizio volontario di Vigilanza Ecologica.	100.000,00
<b>Legge Regionale 5 settembre 1992 n. 46</b> Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale.	267.930,00
<b>Legge Regionale 27 gennaio 1993, n. 7</b> Norme per il riconoscimento e l'erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale.	429.000,00
<b>Legge Regionale 27 dicembre 1994, n. 52</b> Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 della l.r. 18 giugno 1987, n. 30 concernente "Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico".	150.000,00
<b>Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7</b> Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.	2.482.260,66

DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO 2010
<b>Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 17</b> Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi	50.000,00
<b>Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 20</b> Comitato d'intesa Regione - ANCI - UPI - UNCEM - AICCRE - Lega delle autonomie locali	27.000,00
<b>Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 44</b> Rifinanziamento della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali".	3.903.837,91
<b>Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 46</b> Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti.	500.000,00
<b>Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 48</b> Disciplina del volontariato.	127.800,00
<b>Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 18</b> Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità	10.574.400,00
<b>Legge Regionale 23 luglio 1996, n. 28</b> Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio.	47.643,90
<b>Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 38</b> Riordino in materia di diritto allo studio universitario.	8.721.749,00
<b>Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 39</b> Contributi per interventi urgenti a tutela dei beni mobili o affreschi di interesse artistico e storico.	70.000,00
<b>Legge Regionale 14 gennaio 1997, n. 9</b> Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della Consulta Economica e della Programmazione settore agroalimentare (CEPA)	1.452.890,23
<b>Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 15</b> Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.	5.714.013,47
<b>Legge Regionale 30 giugno 1997, n. 39</b> Interventi a favore dei marchigiani all'estero.	400.000,00
<b>Legge Regionale 1 agosto 1997, n. 47</b> Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative.	616.941,74
<b>Legge Regionale 1 agosto 1997, n. 48</b> Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto.	105.900,00
<b>Legge Regionale 6 agosto 1997, n. 51</b> Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale.	231.577,24
<b>Legge Regionale 17 novembre 1997, n. 65</b> Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi.	120.000,00
<b>Legge Regionale 1 dicembre 1997, n. 70</b> Interventi finanziari a favore delle Province	37.051,70
<b>Legge Regionale 12 dicembre 1997, n. 72</b> Testo unico delle Leggi regionali concernenti: contributi di esercizio e di investimento per i trasporti pubblici locali	50.000,00
<b>Legge Regionale 29 dicembre 1997, n. 75</b> Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali.	2.300.000,00
<b>Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 22</b> Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino speditizzato	20.000,00
<b>Legge Regionale 10 agosto 1998, n. 30</b> Interventi a favore della famiglia.	1.147.500,00
<b>Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45</b> Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche	68.195.000,00
<b>Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 10</b> Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa	2.957.465,01
<b>Legge Regionale 17 dicembre 1999, n. 35</b> Disposizione in materia di informazione territoriale e cartografia regionale	240.000,00

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>FINANZIAMENTO 2010</b>
<b>Legge Regionale 14 febbraio 2000, n. 7</b> Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a terapia iperbarica	36.000,00
<b>Legge Regionale 23 febbraio 2000, n. 12</b> Norme sulla speleologia	85.000,00
<b>Legge Regionale 3 aprile 2000, n. 25</b> Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Conca e Marecchia	10.000,00
<b>Legge Regionale 27 marzo 2001, n. 8</b> Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)	140.200,00
<b>Legge Regionale 22 ottobre 2001, n. 22</b> Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato	2.000.000,00
<b>Legge Regionale 13 novembre 2001, n. 27</b> Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.	42.500,00
<b>Legge Regionale 11 dicembre 2001, n. 32</b> Sistema regionale di protezione civile	1.948.550,00
<b>Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 34</b> Promozione e sviluppo della cooperazione sociale	213.000,00
<b>Legge Regionale 18 giugno 2002, n. 9</b> Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale	1.423.310,00
<b>Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 5</b> Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione	4.051.658,17
<b>Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9</b> Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"	5.150.000,00
<b>Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 10</b> Intervento regionale in favore dell'Associazione per la formazione al giornalismo.	70.000,00
<b>Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 11</b> Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne	213.064,31
<b>Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 12</b> Tutela delle risorze genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano	20.000,00
<b>Legge Regionale 28 ottobre 2003, n. 20</b> Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione	6.510.000,00
<b>Legge Regionale 10 dicembre 2003, n. 23</b> Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari.	100.000,00
<b>Legge Regionale 22 dicembre 2003, n. 27</b> Interventi regionali nel settore della zootecnia.	20.000,00
<b>Legge Regionale 6 aprile 2004, n. 6</b> Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale	250.000,00
<b>Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7</b> Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale.	130.000,00
<b>Legge Regionale 28 aprile 2004, n. 8</b> Iniziativa regionali per la celebrazione del sessantesimo anniversario della resistenza e della guerra di liberazione e per la diffusione della conoscenza delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati	47.500,00
<b>Legge Regionale 28 aprile 2004, n. 9</b> Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale	250.000,00
<b>Legge Regionale 13 maggio 2004, n. 11</b> Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura	585.000,00
<b>Legge Regionale 13 maggio 2004, n. 12</b> Fusione dei Consorzi di Bonifica dell'Aso, del Tenna e del Tronto	305.000,00
<b>Legge Regionale 14 luglio 2004, n. 15</b> Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa.	2.898.509,68

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>FINANZIAMENTO 2010</b>
<b>Legge Regionale 25 gennaio 2005, n. 2</b> Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro	79.000,00
<b>Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 6</b> Legge forestale regionale	953.100,00
<b>Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 7</b> Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale	500.000,00
<b>Legge Regionale 13 luglio 2005, n. 18</b> Acquisizione tramite contratto di leasing di un immobile di Ancona da destinare a sede degli uffici della Giunta regionale	1.900.000,00
<b>Legge Regionale 1 dicembre 2005, n. 26</b> Istituzione della "Giornata delle Marche"	150.000,00
<b>Legge Regionale 9 dicembre 2005, n. 29</b> Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale	200.000,00
<b>Legge Regionale 11 luglio 2006, n. 8</b> Finanziamento alla società Aerdorica per la gestione dell'aeroporto di Falconara	3.060.574,00
<b>Legge Regionale 11 luglio 2006, n. 9</b> Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo	2.785.967,67
<b>Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6</b> Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000	30.000,00
<b>Legge Regionale 26 febbraio 2008, n. 3</b> Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18	42.200,00
<b>Legge Regionale 29 aprile 2008, n. 8</b> Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale	47.500,00
<b>Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 17</b> Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi	533.270,85
<b>Legge Regionale 1 luglio 2008, n. 18</b> Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali	4.697.173,29
<b>Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23</b> Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale	174.000,00
<b>Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 30</b> Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale	1.245.204,54
<b>Legge Regionale 11 novembre 2008, n. 31</b> Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività similari	450.000,00
<b>Legge Regionale 11 novembre 2008, n. 32</b> Interventi contro la violenza sulle donne	120.000,00
<b>Legge Regionale 31 marzo 2009, n. 7</b> Sostegno del cinema e dell'audiovisivo	350.000,00
<b>Legge Regionale 3 aprile 2009, n. 11</b> Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo	6.030.000,00
<b>Legge Regionale 26 maggio 2009, n. 13</b> Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati	470.800,00
<b>Legge Regionale 23 giugno 2009, n. 14</b> Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.	194.240,73
<b>Legge Regionale 26 ottobre 2009, n. 25</b> Misure di sostegno alla trasmissione d'impresa in favore di lavoratori riuniti in cooperativa per finalità di salvaguardia occupazionale	300.000,00
<b>Legge Regionale 2 novembre 2009, n. 26</b> Norme per la valorizzazione degli archivi storici dei partiti politici, dei movimenti politici, di personalità politiche e dei sindacati	60.000,00
<b>Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27</b> Testo unico in materia di commercio	1.126.149,47

## RIFINANZIAMENTO LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE	RIFINANZIAMENTO 2010
<b>Legge Regionale 19 novembre 1991, n. 34</b> Accelerazione dell'attuazione del Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (PPAR) e coordinamento di leggi regionali riguardanti il territorio	50.000,00
<b>Legge Regionale 5 settembre 1992, n. 45</b> Finanziamento dei programmi annuali di catalogazione dei beni culturali	40.000,00
<b>Legge Regionale 5 settembre 1992, n. 46</b> Norme sulle procedure della programmazione regionale locale	90.000,00
<b>Legge Regionale 28 giugno 1993, n. 16</b> Istituzione del Servizio di Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale dei Bambini Salesi di Ancona	10.000,00
<b>Legge Regionale 14 marzo 1994, n. 7</b> Rifinanziamento dell'articolo 50 della l.r. 5 novembre 1988, n. 43 norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni per l'organizzazione dei servizi sociali e per la gestione dei relativi interventi nella regione	2.191.015,46
<b>Legge Regionale 18 marzo 1997, n. 25</b> Contributo una tantum ad associazioni protezionistiche che gestiscono canili e rifugi per cani	25.000,00
<b>Legge Regionale 17 marzo 1998, n. 5</b> Norme sulla partecipazione della Regione Marche alla società cooperativa "verso la banca etica soc. coop. a r.l.", e a sostegno dell'attività della fondazione banco alimentare	40.000,00
<b>Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 23</b> Gestione dei diritti di reimpianto di vigneti	390.000,00
<b>Legge Regionale 2 agosto 1999, n. 22</b> Deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 all'autostrada A14 nel periodo luglio-settembre 1999	300.000,00
<b>Legge Regionale 24 luglio 2002, n. 11</b> Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità	350.000,00
<b>Legge Regionale 12 maggio 2003, n. 7</b> Suppressione del Comitato regionale di controllo e delegificazione in materia di organismi regionali. Semplificazione del sistema normativo regionale e modificazioni di leggi regionali.	80.000,00

## AUTORIZZAZIONI DI SPESA

UPB	FINALITA'	AUTORIZZAZIONE 2010
10202	PER GLI ESPERTI ADDETTI AL GABINETTO DEL PRESIDENTE (ART. 24 - COMMA 3 - L.R. 15/10/01 N.20)	166.255,47
	PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	130.000,00
	PER CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE RILEVANTE	109.982,26
	PER CONTRIBUTO AL CONSOLATO REGIONALE E/O CONSOLATO PROVINCIALE DELLA FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA	23.750,00
10301	PER CONTRIBUTO AL CRAL REGIONE MARCHE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	40.000,00
10302	PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI IMMOBILI REGIONALI E PER GLI EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI	1.036.000,00
	PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI	96.000,00
	PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO	300.000,00
10304	PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE ELETTRONICHE PER LO SVILUPPO DI PROCEDURE E PROGRAMMI PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA'	20.000,00
	SPESE PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI E DI ATTREZZATURE ELETTRONICHE PER IL SERVIZIO E SVILUPPO DI INFORMATICA REGIONALE; ACQUISIZIONE E SVILUPPO PROCEDURE E PROGRAMMI - CNI/10	330.000,00
	PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI E DI ATTREZZATURE ELETTRONICHE PER IL SERVIZIO E SVILUPPO DI INFORMATICA REGIONALE; ACQUISIZIONE E SVILUPPO PROCEDURE E PROGRAMMI	764.900,00
10305	PER IL SERVIZIO INFORMATIVO E STATISTICO (DLGS 322/89 E LR 20/2001)	256.500,00
10307	PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A PERIZIE, PROGETTAZIONI DI OPERE, ACCATASTAMENTI, VISURE CATASTALI E SIMILARI COMMISSIONATE A SOGGETTI ESTERNI CHE SVOLGONO ATTIVITA' PROFESSIONALE - ARTT. 2222 E 2230 DEL C.C. -	30.000,00
	PER LA PUBBLICIZZAZIONE BANDI DI GARA PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI REGIONALI	30.000,00
10308	PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE	5.850.000,00
	PER ACQUISTO IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI ENTI REGIONALI	6.500.000,00
10309	PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DEL BILANCIO	14.600,00
10310	PER PROMUOVERE RICERCHE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI REGIONALI ANCHE CON RICORSO A PROC. EX ARTT. 2222-2230 C.C. NONCHE' SPESE ADEGUAMENTO STRUMENTAZIONE E AMMODERNAMENTO SUPPORTI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE/SPESE - COSTI CERTIFICAZIONE BILANCIO (RATING)	300.000,00
10311	PER ONERI DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE VERTENZA MELIORBANCA	191.604,45
10314	PER IL FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA CORRENTE	3.500.000,00
10315	PER IL FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA INVESTIMENTO	500.000,00
10405	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO AL CENTRO DI ECOLOGIA E CLIMATOLOGIA - OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE	20.000,00
10501	PER IL COMITATO TECNICO CONSULTIVO PER LA LEGISLAZIONE (ART.30 L.R. 15/10/01 N.20)	120.000,00
10503	PER LE RIVISTE E NOTIZIARI DELLA GIUNTA REGIONALE (STAMPA, SPEDIZIONE, ED ALTRI ONERI CONNESSI) NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	403.453,83
	PER LA CONVENZIONE CON L'ANSA ED ALTRE AGENZIE DI STAMPA NAZIONALI	185.000,00
	PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE	164.000,00
10601	PER CONTRIBUTO ALLE PROVINCE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE - ANNO 2007	360.000,00
10602	PER INTERVENTI REGIONALI PER LE COMUNITA' MONTANE - INVESTIMENTI 2008	137.000,00
20701	PER MANODOPERA A TEMPO DETERMINATO	160.000,00

20704	PER ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE CORSI DI PERFEZIONAMENTO, FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E PARTECIPAZIONE A CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE E PER AZIONI A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE - SPESA OBBLIGATORIA	547.380,00
	PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE	70.000,00
	PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE - SPESA OBBLIGATORIA	15.000,00
20806	PER LA RESTITUZIONE ALLO STATO DEL GETTITO TASSA AUTOMOBILISTICA	8.700.000,00
20810	PER AGGI PER L'ESAZIONE DEI TRIBUTI, ED ALTRI ONERI ACCESSORI	15.000,00
	PER LA CONVENZIONE PRA E DTT PER SERVIZI INERENTI LA TASSA AUTO	200.000,00
	PER IL BANDO DI GARA EUROPEO RELATIVO ALLA TASSA AUTO	100.000,00
	PER IL CONTROLLO E LA RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA (D.M. 418 DEL 25/11/1998)	400.000,00
	PER L'ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TASSA AUTO E ALTRI TRIBUTI	300.000,00
20815	PER IL FONDO PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE CON I CREDITORI - CORRENTE - SPESA OBBLIGATORIA	2.800.000,00
20816	PER IL FONDO PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - INVESTIMENTO - SPESA OBBLIGATORIA	1.500.000,00
30901	PER RIMBORSO DI RATE ALL'ISMEA PER MUTUI RELATIVI ALLA PROPRIETA' COLTIVATRICE	381.712,20
	PER RESTITUZIONE A PRIVATI DI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI	1.253,53
	PER I SERVIZI FORNITI DAI C.A.A. (CENTRI ASSISTENZA AGRICOLA)	400.000,00
	PER CONTROLLI VITIVINICOLI SUGLI USI ALTERNATIVI ALLA DISTILLAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI	10.000,00
30905	PER IL SOSTEGNO DELLA VENDITA DIRETTA E CONSUMO DEI PRODOTTI AGRICOLI DI ORIGINE REGIONALE	200.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSAM PER LA DIFESA DELLE PALME DALLA DIFFUSIONE DEL PUNTEROLO ROSSO - CNI/10	60.000,00
30907	PER IL PAGAMENTO IVA RELATIVO AL PROGRAMMA COMUNITARIO FEARS	150.000,00
	PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO FITOSANITARIO PER LE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE - L.R. 11/95 -	214.000,00
30908	PER IMPIEGHI DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI AGRARI ACCESI PRESSO LA BANCA DELLE MARCHE	500.000,00
	PER IMPIEGHI DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI AGRARI ACCESI PRSSO LA BANCA POPOLARE	300.000,00
30910	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI RIPATRANSONE PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MATTATOIO COMUNALE	100.000,00
31001	PER IL FONDO TARIFFARIO INERENTE L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI	200.000,00
	PER CONTRIBUTO ALLE COMUNITA' MONTANE PER SPESE DERIVANTI DAL PAGAMENTO IVA DI PROGRAMMI COMUNITARI	600.000,00
31002	PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER GLI INVESTIMENTI CONCERNENTI STRUTTURE, INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E MACCHINARI DEI VIVAI FORESTALI	52.377,14
	PER CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA RICOSTRUZIONE DEI BOSCHI A DOMINANZA DI FAGGIO CON ABIES ALBA NELL'APPENNINO TOSCO-MARCHIGIANO	200.000,00
31004	PER IL CONCORSO INTERESSI SU MUTUI E PRESTITI PER CALAMITA' NATURALI EX LEGGE 185/92	25.500,00
31105	PER IL PAGAMENTO IVA RELATIVO AL PROGRAMMA COMUNITARIO FEP	20.000,00
31201	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PROVINCIA DI PESARO URBINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL LUOGO DELL'ABITARE"	80.000,00
31205	PER LA REDAZIONE DI STUDI, RICERCHE E PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE E PER L'ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VIGILANZA AMBIENTALE	20.000,00
31301	PER LE SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE MARCHE ALL'INIZIATIVA FANO YACHT FESTIVAL	20.000,00
31401	PER L'OPERATIVITA' DELLA SVIM SPA	120.000,00
	PER LA GESTIONE FINANZIARIA E RICAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE PER CONTO DELLA REGIONE MARCHE	150.000,00
31407	PER ATTIVITA' COLLEGATE ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ATTIVITA' GIOVANILI E SPORT	80.000,00

31603	PER CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ENTE REGIONALE PER LE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO	8.209,80
	PER PUBBLICAZIONE, CONVEGNI E INDAGINI NEL SETTORE COMMERCIO, NONCHE' STUDI, RICERCHE, MANIFESTAZIONI, FORMAZIONE ED INFORMAZIONE	7.200,00
31605	PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI	300.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI A FAVORE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE, PROMOZIONE ALL'ESTERO E PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MARCHE	800.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE FIERA DI PESARO PER LA REALIZZAZIONE DI "MARCHE FOOD FESTIVAL" - CNI/10	80.000,00
31804	PER CONTRIBUTI IN FORMA ATTUALIZZATA IN CONTO INTERESSI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE	337.031,88
	PER CONTRIBUTO REGIONALE ALLE PROVINCE PER L' ACQUISTO DI UNITA' IMMOBILIARI DA DESTINARE A SEDI DEGLI I.A.T. - CNI/10	2.293.000,00
	PER SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL DISTRETTO TURISTICO-CULTURALE APPENNINO MARCHE-UMBRIA - CNI/10	30.000,00
32003	PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PROPRI ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'	42.000,00
	PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PROPRI E GLI ADEMPIMENTI DI CUI AI PUNTI 3, 4 E 5 ART. 8 DEL CCNL DEL COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING	42.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE PROGETTI DI AZIONI POSITIVE PER LA PIENA REALIZZAZIONE DI PARI OPPORTUNITA' IN PARTICOLARE PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI SUL LAVORO, SULLA FORMAZIONE ED AL SOSTEGNO DI SISTEMI DI CONCILIAZIONE DI VITA E DI LAVORO	100.000,00
32005	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PIETRARUBBIA PER IL T.A.M. - CNI/10	100.000,00
32103	PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI REGIONALI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA E DELLA POLITICA DI INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI D'ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO	250.000,00
42201	PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 334/99 - DEL D.M. 09/05/2001 E CONTROLLI INTEGRATI	100.000,00
	PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	300.000,00
	PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SIRA CON I DATI DEL SIT AERCA	10.000,00
	PER AZIONI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DI CUI AL D.LGS 112/98	85.000,00
	PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	65.000,00
	PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	20.000,00
42202	PER CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER INTERVENTI DI ENERGIA RINNOVABILE ED EFFICIENZA ENERGETICA	587.413,20
	PER TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ALLE ASSOCIAZIONI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	15.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ENTI LOCALI PER BONIFICA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA INTERESSATI DALLA PRESENZA DI AMIANTO CNI/10	250.000,00
42204	PER TRASFERIMENTI AI COMUNI FINALIZZATI AL COMPLETAMENTO FIO	50.000,00
	PER AZIONI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI	150.000,00
	PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ILLUMINAZIONE DEI PORTI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE, DELLE ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE E DI PULIZIA, ESCAVAZIONE DEI PORTI DI 2' CATEGORIA DALLA SECONDA ALLA QUARTA CLASSE DEGLI APPRODI TURISTICI	1.000.000,00
	PER CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE TECNICO/SCIENTIFICHE PER LE FUNZIONI DELL'ARPAM IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE	50.000,00
42205	PER L'ADEGUAMENTO DEL PIANO PAESAGGISTICO AL CODICE DEL PAESAGGIO E PER L'OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO - D.LGS 42/2004	40.000,00
42301	PER ANALISI BACINI IDROGRAFICI E RILEVAMENTO QUALITA' DEI CORPI IDRICI - ARTT. 118 E 120 D.LGS. 152/06	100.000,00
42304	PER IL COFINANZIAMENTO DI INTERVENTI DELL'APQ INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ECONOMIE PTTA 1994/1996	57.186,00
42305	PER LA GESTIONE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO E PER INTERVENTI NEL SETTORE DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE RISORSE, IDRICHE ED AMBIENTALI	400.000,00

42306	PER CONTRIBUTI AGLI ENTI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL MIGLIORAMENTO QUALITA' DELLE ACQUE E RECUPERO AREE DEGRADATE - ART. 17 COMMA 8, LETT. B) LR 71/97 SOSTITUITO DALL'ART. 24 COMMA 1 L.R. 19/2007	50.000,00
	PER CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RISANAMENTO E DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI - ARTT. 133 E 134, DLGS 3/4/2006, N. 152 - TRASF. ENTI SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	120.000,00
42502	PER CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA NATURALISTICO REGIONALE	121.000,00
42504	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MOMBAROCIO PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE URBANA PROGETTO DI RECUPERO AREA BOSCHIVA DEL CONVENTO "SANTUARIO DEL BEATO SANTE"	50.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FANO PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE URBANA	50.000,00
42505	PER LA DEFINIZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE - QUOTA CORRENTE	30.000,00
42506	PER LA DEFINIZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE - QUOTA INVESTIMENTO	50.000,00
42601	PER ANTICIPAZIONI AI COMUNI PER LE SPESE DI PROGETTUALITA' DELLE OPERE PUBBLICHE E DI PIANI	500.000,00
42602	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI URBINO PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DELLO STADIO MONTEFELTRO	200.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA TRIBUNA DELLA PISTA DI ATLETICA E SUE PERTINENZE	56.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI APECCHIO PER IL RIPRISTINO DELL'AMBULATORIO E DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IN FRAZIONE VALDARA	40.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO PER IL RECUPERO DELL'AREA DETTA EX TIRO A SEGNO	100.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SENIGALLIA PER INTERVENTI DI RESTAURO DELLA BASILICA	100.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI GAGLIOLE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA DI RIPOSO	200.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI CORRIDONIA PER INTERVENTI URGENTI	200.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MOMBAROCIO PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CINTA MURARIA DEL CENTRO STORICO	300.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI S.p.A. DI TOLENTINO PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA - CNI/10	350.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTE SAN MARTINO PER OPERE DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CIMITERO - CNI/10	50.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SERRUNGARINA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PALESTRA - CNI/10	150.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SASSOCORVARO PER LA STRUTTURA MUSEALE - CNI/10	50.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI BELFORTE ALL'ISAURO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA PER STRANIERI - CNI/10	40.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEVECCHIO DI PERGOLA PER IL COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DEL CENTRO STORICO - CNI/10	50.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEGRIMANO TERME PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE REGIONALE PALAZZINA DEL TURISMO - CNI/10	60.000,00
PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SAN GINESIO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA "U. BETTI" - CNI/10	62.000,00	
PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI CHIARAVALLE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL CHIOSTRO PERTINENZIALE DELL'ABBZIA CISTERCENSE - CNI/010	100.000,00	
PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI ESANATOGLIA DESTINATO ALLA MUSEALIZZAZIONE ED ALLA FRUIZIONE PUBBLICA DELLA "CASA ZAMPINI" VOLTE ALLA VALORIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'ARCHITETTO MACERATESE IVO PANNEGGI (1901-1981) - CNI/10.	100.000,00	

	SPESE PER INTERVENTI URGENTI NEL COMUNE DI MORROVALLE - CONVENTO FRATI ZOCCOLANTI	440.000,00
	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CAGLI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA	100.000,00
	CONTRIBUTI AL COMUNE DI MORRO D'ALBA PER INTERVENTI STRUTTURALI PER LA CHIESA DI S. GAUDENZIO	35.000,00
<b>42603</b>	PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL SOSTEGNO PAGAMENTO CANONI DI LOCATIVI DEI CITTADINI MENO ABBIENTI	1.500.000,00
	PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA PROGETTAZIONE DI AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE ART. 14 LR 16/05	50.000,00
<b>42604</b>	PER CONTRIBUTI PLURIENNALI IN C/INTERESSI PER INTERVENTI EDILIZIA AGEVOLATA CONVENZIONATA, DIRETTA A COSTRUZIONE NUOVE ABITAZIONI E RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (ART. 1 LETT. B LEGGE 457/78 E ART. 1 COMMI 10, 11, 13 D.L. 9/82)	181.000,00
	PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13	1.500.000,00
<b>42701</b>	PER STAMPA E DEFINIZIONE ORARIO REGIONALE INTEGRATO DEL TRASPORTO SU ROTAIE E SU GOMMA, REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO PER L'APPLICAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI (L.R. 21.07.92 N. 31 ART. 1)	30.000,00
	PER CONTRIBUTI STRAORDINARI AI COMUNI MARCHIGIANI PARTECIPANTI AL PROGETTO MMOVE PER IMPLEMENTARE ED INTEGRARE LE INIZIATIVE DI MOBILITA' SOSTENIBILE	300.000,00
	PER CONTRIBUTI PER PROGETTI DI MOBILITA' COLLETTIVA SOSTENIBILE	400.000,00
	PER CONTRIBUTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA WEB PER LA PUBBLICAZIONE ON LINE DELL'ORARIO REGIONALE TPL GOMMA E FERROVIA	20.000,00
	PER MOBILITA' COLLETTIVA DIPENDENTI REGIONALI	110.000,00
	PER ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONFERENZE E CONSULENZE IN MATERIA DI TPL	15.000,00
	PER TRASFERIMENTI CORRENTI PER LA CIRCOLAZIONE AGEVOLATA RICONOSCIUTA A VARIE CATEGORIE DI UTENTI	10.000,00
<b>42702</b>	PER INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI	2.650.000,00
	PER L'ACQUISIZIONE DI SOFTWARE PER UN SISTEMA WEB PER LA PUBBLICAZIONE ON LINE DELL'ORARIO REGIONALE TPL GOMMA - FERROVIA	10.000,00
	PER CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE STAZIONI FERROVIARIE IMPRESEZIATE	200.000,00
	PER INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI - TRASFERIMENTO AI COMUNI	350.000,00
<b>42703</b>	PER CONVEGNI, SEMINARI E PUBBLICAZIONI ATTINENTI LE COMPETENZE DEL SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO	20.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PROVINCIA DI PESARO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA PEDEMONTANA LUNANO-SAN MARINO	150.000,00
<b>42704</b>	PER LA COPERTURA DEGLI ONERI PER L'ADESIONE ALL'AUMENTO DI CAPITALE DELLA SOCIETA' INTERPORTO MARCHE - SVIM	1.000.000,00
	PER SPESE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO CON RFI PER LA SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO IN LOCALITA' MONTECOSARO - CNI/10	471.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MASSIGNANO PER LA REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO	150.000,00
	PER CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI AI SENSI DELL'ART. 3, DELLA LEGGE 122/89	1.397.764,63
<b>52801</b>	PER CONTRIBUTI A FAVORE DI CITTADINI TUBERCOLOTICI NON ASSISTITI DALL' INPS (ART. 5, LEGGE 4.3.1987, N. 88)	5.000,00
<b>52803</b>	PER LA MEDICINA SPORTIVA E DISABILI	30.000,00
	PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' INFORMATICHE CONCERNENTI LE ISPEZIONI ED I CONTROLLI VETERINARI E DI SICUREZZA ALIMENTARE	64.882,21
	PER ANTICIPAZIONI PER GLI INDENNIZZI AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI - L. 210/92 DLGS 112/98 E DPCM SEGUENTI	2.300.000,00
<b>52805</b>	PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO	30.000,00

52907	PER INTERVENTI A FAVORE DEI PRECARI DELLA SCUOLA	300.000,00
	PER L'ATTUAZIONE DEL TITOLO III D.LGS 226/2005 - OBBLIGO DI ISTRUZIONE E DIRITTO-DOVERE	350.000,00
	PER CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO	300.000,00
52908	PER INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UNIVERSITA' DI ANCONA	1.000.000,00
53002	PER INTERVENTI STRAORDINARI PER INCENTIVARE GLI INVESTIMENTI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI, CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	200.000,00
	PER COFINANZIAMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MC VOLTI AD ELIMINARE I DISAGI DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI DELLE ZONE INTERNE E MONTANE DELLA PROVINCIA DI MACERATA - CNI/10	100.000,00
53003	PER I RIMBORSI ALL'ASUR DELLE QUOTE COMPETENTI DEI COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI SANITARIE PER L'ACCERTAMENTO DEGLI STATI DI INVALIDITA' CIVILE	500.000,00
53007	PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ECONOMIA SOLIDALE	25.000,00
	PER IL FONDO REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'	100.000,00
	PER L'OSSERVATORIO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI	42.500,00
	PER L'ATTIVITA' DEL GRUPPO DI LAVORO PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	85.200,00
	PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA PENITENZIARIA E POST PENITENZIARIA	42.600,00
	PER CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA CASA RIFUGIO REGIONALE ZEFIRO PER LE DONNE MALTRATTATE CON SEDE NEL COMUNE DI ANCONA - CNI/10	20.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASUR PER LA ZONA 9 DI MACERATA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ALI AZZURRE - CNI/10	120.000,00
53101	PER CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ALL'ISTITUTO MUSICALE PERGOLESÌ	150.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI ANCONA PER IL CAMBIAMENTO DI SEDE DEL MUSEO OMERO - CNI/10	80.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI ASCOLI PICENO PER IL TEATRO VENTIDIO - CNI/10	50.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FERMO PER IL TEATRO DELL'AQUILA - CNI/10	50.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SAN SEVERINO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA DEI PITTORI DEL '600 - CNI/10	150.000,00
53103	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE CELEBRAZIONI DEL 3° CENTENARIO DELLA NASCITA DI GIOVAN BATTISTA PERGOLESÌ	300.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FABRIANO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO CUOCHI" - CNI/10	60.000,00
53104	PER IL CONCORSO NELLE SPESE NECESSARIE AL RECUPERO EDILIZIO E FUNZIONALE DEL CENTRO PASTORALE COLLE AMENO QUALE SEDE DEL COMITATO ORGANIZZATORE DEL GRANDE EVENTO "CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE"	500.000,00
53106	PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DESTINATI ALLA PUBBLICA FRUIZIONE E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	200.000,00
53201	PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER MAESTRI DI SCI (L.R. 4/96 - ART.26)	45.000,00
53202	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI JESI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZATTO DELLA SCHERMA "PALATRICCOLI" - CNI/10	80.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI AGUGLIANO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI NELLE STRUTTURE SPORTIVE - CNI/10	20.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI OFFAGNA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI NELLE STRUTTURE SPORTIVE - CNI/10	20.000,00

## COFINANZIAMENTI REGIONALI PROGRAMMI STATALI

UPB	DESCRIZIONE	COFINANZIAMENTO 2010
10303	SVILUPPO AUTOMAZIONE, ATTREZZATURE, POTENZIAMENTO DELLA RETE, ASSISTENZA E PROCEDURE - CORRENTE	379.000,00
30905	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - CORRENTE	93.668,14
30906	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	47.725,35
31407	COOPERAZIONE E SVILUPPO - CORRENTE	210.000,00
31704	SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI - INVESTIMENTO	96.700,00
42204	PIANI DI BACINO, DIFESA COSTIERA, RISANAMENTO AREE AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO, PORTI - INVESTIMENTO	4.170.000,00
42302	PIANI, PROGRAMMI TUTELA ARIA, ACQUA, SUOLO E CICLO DEI RIFIUTI - INVESTIMENTO	178.800,00
42304	RISANAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO; PREVENZIONE RISCHIO TECNOLOGICO - INVESTIMENTO	57.186,00
42604	EDILIZIA RESIDENZIALE - INVESTIMENTO	3.300.000,00
42701	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRENTE	1.900.000,00
52808	STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE - CORRENTE	111.272,00

## TABELLA E

## COFINANZIAMENTI REGIONALI PROGRAMMI COMUNITARI

UPB	DESCRIZIONE	COFINANZIAMENTO 2010
30905	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - CORRENTE	150.000,00
30906	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	8.200.000,00
30912	MIGLIORAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI AGRICOLI E SELVICOLTURA - INVESTIMENTO	3.600.000,00
31105	PESCA E ACQUACOLTURA - CORRENTE	107.073,60
31106	PESCA E ACQUACOLTURA - INVESTIMENTO	270.136,60
31401	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - CORRENTE	303.867,21
31402	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - INVESTIMENTO	5.324.239,25
31407	COOPERAZIONE E SVILUPPO - CORRENTE	96.690,00
32101	FORMAZIONE PROFESSIONALE - CORRENTE	3.816.984,00
42603	EDILIZIA RESIDENZIALE - CORRENTE	59.092,00

**Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010/2012  
DELL'AMMINISTRAZIONE Regione Marche**

**QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma				Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Disponibilità Finanziaria Totale	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	12.000.000,00	0,00	0,00	18.610.321,10	48.610.321,10
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94	2.425.000,00	0,00	0,00	125.000,00	2.550.000,00
Stanziamenti di bilancio	6.250.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	28.250.000,00	28.250.000,00
Altro (1)	20.675.000,00	28.735.321,10	30.000.000,00	79.410.321,10	79.410.321,10
<b>Totali</b>					

Note:

(1) Compresa la cessione di immobili

(Sostituita dalla Commissione) TABELLA F

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010/2012  
DELL'AMMINISTRAZIONE Regione Marche

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Categorla (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione immobili S/N (4)	Apporto di capitale privato Importo (5)
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		
1		011	041	044	09	A01 04	Implementazione barriera sommersa Casteldimezzo Monte Castellaro	300.000,00			300.000,00	N	0,00
2		011	042	006	01	A05 30	Realizzazione Struttura Ospedallera area metropolitana a sud di Ancona.	15.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	N	0,00
3		011	043	053	05	A05 11	Recupero Teatro Vaccaj di Tolentino (MC) a seguito di evento calamitoso.	1.000.000,00	1.799.321,10		2.799.321,10	N	0,00
4		011	042	017	05	A05 11	Recupero Eremo loc. Sasso Valieremita di Fabriano.	1.000.000,00	1.811.000,00		2.811.000,00	N	0,00
5		011	043	043	07	A01 04	Riallineamento scogliere Potenza Picena.	1.250.000,00			1.250.000,00	N	0,00
6		011	042	000	07	A01 04	Manutenzione straordinaria del litorale del Passetto di Ancona.	500.000,00			500.000,00	N	0,00
7		011	042	000	07	A01 04	Manutenzione straordinaria del litorale di Portonovo di Ancona.	500.000,00			500.000,00	N	0,00
8		011	042	000	01	A03 06	Realizzazione di una pensilina fotovoltaica presso il parcheggio regionale di Via Giuseppe Verdi - Ancona	545.000,00			545.000,00	N	0,00
9		011	042	000	01	A03 06	Realizzazione di impianto fotovoltaico nell'edificio regionale "Palazzo L Madou" in Via Gentile da Fabriano n°2/4 - Ancona	80.000,00			80.000,00	N	0,00
10		011	042	000	07	A05 09	Intervento nell'edificio regionale "Palazzo Rossini" in Via Gentile da Fabriano n° 3 - Ancona, al fini del miglioramento dell'efficienza energetica.	350.000,00	125.000,00		475.000,00	N	0,00
11		011	042	000	07	A05 09	Intervento nell'edificio regionale "Palazzo L Madou" in Via Gentile da Fabriano n°2/4 - Ancona, al fini del miglioramento dell'efficienza energetica.	150.000,00			150.000,00	N	0,00
TOTALE								20.675.000,00	28.735.321,10	30.000.000,00			0,00

Note:

L

(Sostituita dalla Commissione) TABELLA F

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010/2012  
DELL'AMMINISTRAZIONE Regione Marche

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
			Nome	Cognome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
	8000863042001220100001	Implementazione barriera sommersa Casteldimezzo Monte Castellaro	Giacomo	Candi	300.000,00	300.000,00	COP	N	N	1	PP	2*/2010	4*/2010
	8000863042001220100002	Realizzazione Struttura Ospedaliera area metropolitana a sud di Ancona.	Mario	Pompel	15.000.000,00	70.000.000,00	MIS	S	S	1	PP	3*/2010	4*/2013
	8000863042001220100003	Recupero Teatro Vacce di Tolentino (MC) a seguito di evento calamitoso.	Mario	Pompel	1.000.000,00	2.799.321,10	CPA	S	N	1	PP	1*/2010	3*/2012
	8000863042001220100004	Recupero Eremo loc. Sasso Valleremita di Fabriano.	Mario	Pompel	1.000.000,00	2.811.000,00	CPA	S	S	1	PP	1*/2010	3*/2012
	8000863042001220100005	Riallineamento Scogliere Potenza Picena.	vincenzo	marzialetti	1.250.000,00	1.250.000,00	CPA	N	N	1	PP	1*/2010	2*/2010
	8000863042001220100006	Manutenzione straordinaria del litorale del Passetto di Ancona.	vincenzo	marzialetti	500.000,00	500.000,00	CPA	N	N	1	PP	1*/2010	2*/2010
	8000863042001220100007	Manutenzione straordinaria del litorale di Portonovo di Ancona.	vincenzo	marzialetti	500.000,00	500.000,00	CPA	N	N	1	PP	1*/2010	2*/2010
	8000863042001220100008	Realizzazione di una pensilina fotovoltaica presso il parcheggio regionale di Via Giuseppe Verdi - Ancona	Raffaella	Fontana	545.000,00	545.000,00	AMB	N	N	1	PP	1*/2010	4*/2010
	8000863042001220100009	Realizzazione di impianto fotovoltaico nell'edificio regionale "Palazzo L Madou" in Via Gentile da Fabriano n°2/4 - Ancona	Raffaella	Fontana	80.000,00	80.000,00	AMB	N	N	1	PP	1*/2010	4*/2010
	8000863042001220100010	Intervento nell'edificio regionale "Palazzo Rossini" in Via Gentile da Fabriano n° 3 - Ancona, ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica.	Raffaella	Fontana	350.000,00	475.000,00	AMB	N	N	1	PP	2*/2010	2*/2011
	8000863042001220100011	Intervento nell'edificio regionale "Palazzo L Madou" in Via Gentile da Fabriano n°2/4 - Ancona, ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica.	Raffaella	Fontana	150.000,00	150.000,00	AMB	N	N	1	PP	2*/2010	2*/2011
					TOTALE	20.675.000,00							

Note:

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema Informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.

**Elenco beni immobili dell'ASUR, dell'INRCA e delle Aziende ospedaliere non più necessari ai fini istituzionali in base alla programmazione regionale**

1. Vecchio ospedale - Jesi
2. Poliambulatorio Viale della Vittoria – Ancona
3. Ospedale di Fermo
4. G. M. Lancisi
5. G. Salesi
6. Ospedale Montagnola – Ancona
7. Ex Ospedaletto dei Bambini – Fano
8. Ospedale SS. Benvenuto e Rocco – Osimo
9. Ex Ospedale “Muzio Gallo” – Osimo
10. Presidio Crass – Ancona:
  - Padiglione 9
  - Padiglione 10
  - Padiglione 11
  - Padiglione 12
  - Padiglione 13
  - Padiglione 14
  - Padiglione 16
  - Padiglione 20
  - Padiglione 21
  - Padiglione 22
  - Padiglione 23
  - area comune
  - portineria